



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto 25 novembre 2015 di abilitazione, di durata quinquennale, per lo svolgimento delle funzioni di verifica di parte terza, secondo la citata normativa tecnica e regolamentare, a favore dell'Organismo di Ispezione UNOCERTIFICAZIONI S.r.l.;

10

**VISTO** il decreto 10 marzo 2020, articolo 1, co. 2, Allegato 2, con il quale si proroga l'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 dell'Organismo di Ispezione UNOCERTIFICAZIONI S.r.l., fino alla data del 28 febbraio 2022;

**ACQUISITA** la nota di ACCREDIA prot. DC2020MTR083, del 13 novembre 2020, con la quale l'Ente conferma il decadimento dell'iter di estensione dell'accreditamento per le verifiche di cui al d.P.R. n. 462/2001, attivato dall'Organismo UNOCERTIFICAZIONI S.r.l., con riferimento alla comunicazione con la quale il medesimo Organismo UNOCERTIFICAZIONI S.r.l. rende noto, con decorrenza 1 luglio 2020, la cessione del ramo d'azienda e l'interruzione del citato procedimento di accreditamento;

**RITENUTO** di dover procedere alla revoca del titolo abilitativo in capo all'organismo di Ispezione UNOCERTIFICAZIONI S.r.l.;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. L'abilitazione rilasciata in data 25 novembre 2015 e successivamente prorogata con decreto direttoriale del 10 marzo 2020 al 28 febbraio 2022, in favore dell'Organismo UNOCERTIFICAZIONI S.r.l. con sede legale e operativa in Via Paolo Sacchi, 38 – 10128 Torino (TO), è revocata con decorrenza 1 luglio 2020, giusta conferma di cui alla comunicazione di ACCREDIA in data 13 novembre 2020.

### **Articolo 2**

1. Il presente Decreto è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

*Roma, lì*



**IL DIRETTORE GENERALE**

*Avv. Loredana Gulino*